



COMUNE DI OULX

REGOLAMENTO COMUNALE PER
LO SVOLGIMENTO DEI
MERCATINI

Art. 1

Oggetto

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'attività di vendita da parte di operatori professionali e non, svolta in occasione dei cosiddetti "mercatini", ovvero delle manifestazioni commerciali che l'Amministrazione Comunale promuove, al fine di valorizzare il territorio comunale, anche all'interno o in concomitanza con altre iniziative culturali, sportive o ricreative o di eventi particolari.

Tali attività possono assumere la forma di mercatini dell'usato, dell'antiquariato minore, del modernariato, dell'artigianato o anche a carattere tematico.

Per la loro organizzazione e promozione il comune, quando non vi provveda direttamente, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati.

Art. 2

Presentazione delle istanze di partecipazione

Le istanze per ottenere la concessione del posteggio ad ogni singolo mercato, o a più mercati, dovranno essere redatte obbligatoriamente in carta legale, pena l'esclusione, e pervenire al Comune almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento del mercato, o mediante consegna diretta all'ente o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le istanze dovranno essere corredate dalla ricevuta di pagamento della tariffa di cui all'art. 4, versata presso la Tesoreria Comunale, specificando nella causale "partecipazione al mercatino del _____" ed indicando la merceologia principale trattata.

Le domande pervenute oltre i termini, saranno prese in considerazione nel caso in cui risultassero ancora disponibili dei posti, sino al completamento degli spazi, sulla base dell'ordine di arrivo al protocollo.

Non verranno prese in considerazione le istanze non redatte in modo conforme a quanto previsto dal presente regolamento.

L'ammissione al mercatino è, comunque, limitata sino alla copertura completa dei posteggi.

Art. 3

Rinuncia partecipazione al mercato

Gli operatori (professionisti o non) che intendano rinunciare alla partecipazione dovranno far pervenire adeguata comunicazione, in forma scritta, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione del mercato; lo spazio eventualmente già assegnato verrà così destinato ad altri richiedenti aventi titolo.

Nel caso in cui non pervenisse rinuncia scritta per più di due volte, in occasione di altre successive richieste sarà facoltà del Comune concedere gli spazi agli operatori inadempienti.

Art. 4

Tariffe

Per l'occupazione dello spazio e delle aree pubbliche si applicheranno le tariffe previste dal canone in vigore al momento; per lo smaltimento dei rifiuti si applicherà la tassa in vigore al momento.

Per la partecipazione a ciascun mercatino i richiedenti sono inoltre tenuti al pagamento di una tariffa, non rimborsabile, neanche in caso di mancata partecipazione, a titolo di contributo spese per l'organizzazione e la logistica.

Art. 5

Requisiti degli operatori

Sono ammessi a partecipare al mercatino gli operatori commerciali in possesso:

- Dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con o senza l'uso di posteggio, rilasciata ai sensi del D.Lgs.vo 31/3/98 n. 114, dalla L.R. 12/11/98 n. 28 e dalle varie disposizioni regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche, gli

esercenti il commercio in sede fissa e ogni altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D.Lvo. 114/98 purchè in regola con la normativa fiscale vigente;

- Della dichiarazione resa al Sindaco – ai sensi del l'art. 126 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18/6/31, N. 773 e s.m.i. – del commercio di cose antiche ed usate o relativa presa d'atto;
- Dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (ex Registro Ditte) tenuto presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività commerciale al dettaglio di cose ed effetti usati, aventi valore storico, artistico, archeologico o di nessun pregio;
- Del registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S.

Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. non si applicano ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28/5/01, n. 311 – per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari od inferiore ad Euro 50,00 .

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi deve essere autocertificato all'interno dell'istanza di partecipazione.

Dovranno essere autocertificate, altresì, la data di iscrizione al Registro delle Imprese, già Registro Ditte e la data di rilascio dell'autorizzazione esibita.

Potranno altresì partecipare gli autori di opere d'arte e dell'ingegno, che durante lo svolgimento della manifestazione potranno anche dare dimostrazione al pubblico della propria abilità manuale. A puro scopo indicativo, esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune attività e prodotti artistici: arrotini, scalpellini, pittori, anche su oggettistica, fabbri, incisori su cuoio, origami, uncinetto, creazioni di collanine, creazioni in pasta di pane, lavorazioni a maglia, in vimini o bambù, etc.

Coloro che producono generi alimentari sono tenuti a munirsi delle prescritte autorizzazioni sanitarie.

Art. 6

Concessione posteggi

L'area destinata ai mercatini è di norma Via Roma – Via Faure Rolland, ma potrà estendersi anche ad altre zone del paese o, in occasione di eventi particolari, le manifestazioni potranno svolgersi anche nei centri frazionali.

Pertanto, poiché in tali aree non risulta possibile individuare spazi e/o posteggi predeterminati ed aventi dimensioni standard, l'assegnazione degli spazi verrà effettuata d'ufficio sulla base del numero massimo dei posteggi risultanti di volta in volta, al fine di ottimizzare le operazioni connesse allo svolgimento dei mercatini, anche tenendo conto di precedenti assegnazioni. In caso di istanze eccedenti i posti a disposizione, si darà corso alla assegnazione degli spazi in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'ente.

Art. 7

Autorizzazioni rilasciate dal Comune

Qualora necessarie il Comune rilascerà, su carta legale, le autorizzazioni temporanee ad ogni singolo partecipante, ai sensi del capo IX della Deliberazione della G.R. succitata, riportando all'interno delle stesse: il/i mercato/i cui l'operatore ha diritto a partecipare; il/i numero/i e le dimensioni del/i posteggio/i assegnato/i; gli orari e la data di svolgimento dello/gli stesso/i.

E' facoltà del Comune rilasciare autorizzazioni cumulative a favore di più soggetti.

Le autorizzazioni temporanee hanno validità tassativa esclusivamente per il/i mercatini in esse indicate.

Art. 8

Obblighi degli operatori

Gli operatori sono tenuti:

- al rispetto dell'orario del mercato, successivamente stabilito con apposito provvedimento, e delle eventuali disposizioni impartite dagli Organi preposti alla vigilanza;

- a rispondere personalmente e a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta;
- a rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose, causati durante lo svolgimento del mercato, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune.
- a svolgere l'attività nel rispetto delle norme in materia fiscale;
- a non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- a non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
- ad agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi, spostando eventualmente tende, ombrelloni e merci ed ogni altro elemento accessorio all'attività.

Art. 9 Divieti

- Gli operatori ammessi alla manifestazione non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito. E' fatto divieto di abbandonare nell'area, dopo la chiusura del mercato, le merci risultate invendute o i rifiuti di loro produzione.
- Gli operatori ammessi alla manifestazione devono essere sempre presenti presso il modulo loro attribuito per la partecipazione alla manifestazione stessa.
- Gli operatori ammessi alla manifestazione devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme del Regolamento di Polizia Municipale, del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 10 Sanzioni

Chiunque eserciti l'attività di cui al presente regolamento, in assenza della prescritta autorizzazione, incorrerà nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 29 del D. L.vo 114/98.

A chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento verranno applicate le sanzioni previste dal vigente "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei Regolamenti Comunali" approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 24.4.2004.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini e con le modalità dell'art. 126 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e del comma 3 dell'art. 85 del vigente Statuto Comunale, decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dall'esecutività della relativa delibera di approvazione, ad eccezione dell'art. 4, che avrà vigenza dal 1° gennaio 2008, previa individuazione dell'importo della tariffa determinato dalla Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del T.U. 267/00.